

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta Alenia Marconi Systems, S.p.A. per la "Fornitura di n°2 sistemi radar RAN-40L e relativo supporto logistico per le UU.NN. classe Ammiragli", per l'importo complessivo di € 9.968.554,00 (Euro novemilioninovecento-sessantottomilacinquecentocinquantaquattro/00).

L'anno duemilatre, il giorno 17 del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Sig. Alberto DI GIUSEPPE Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) - autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti.

SONO COMPARI:

- La Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli

Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale in data 07/04/2003 registrato alla Corte dei Conti in data 05/08/2003, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- L'Ing. Carlo ROSSI, nato a Genova il 19/04/1951, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta Alenia Marconi Systems S.p.A. con sede legale in Roma Via Tiburtina n°1231, (codice fiscale n°05576291008) come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 17/11/2003 e dalla Procura Speciale n°38975 di Rep. in data 14/03/2003.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa.

PREMESSO QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/4/2000 pubblicato sulla G.U. n°167 del 19/7/2000, in quanto non vengono modificate dalle presenti condizioni particolari.

ARTICOLO 2 (OGGETTO).

2.1. La Ditta si impegna a fornire i materiali e le prestazioni nel modo seguente:

Lotto 1: Fornitura della documentazione di installazione e di interfaccia del sistema radar RAN-40L;

Lotto 2: Fornitura di n°1 simulatore del sistema radar RAN-40L;

Lotto 3:

• **Sublotto 3.a:** Fornitura di n°1 sistema radar RAN-40L per 1^ Unità Navale classe Ammiragli;

• **Sublotto 3.b:** Fornitura di n°1 sistema radar RAN-40L per 2^ Unità Navale classe Ammiragli;

Lotto 4: Fornitura di n°2 serie di pp.dd.rr. di bordo/prima accensione per il sistema radar RAN-

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSI)

Optello

d. p.

40L;

Lotto 5: Fornitura del manuale tecnico del sistema radar RAN-40L in configurazione DDG;

Lotto 6:

- **Sublotto 6.a:** Fornitura di n°1 corso di addestramento operatori e manutentori sul sistema RAN-40L per 1[^] Unità Navale classe DDG;

- **Sublotto 6.b:** Fornitura di n°1 corso di addestramento operatori e manutentori sul sistema RAN-40L per 2[^] Unità Navale classe DDG;

Lotto 7: Fornitura attività di codificazione Nato dei materiali del radar RAN-40L.

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Appendice Tecnica n°1 che, sottoscritta dai contraenti, pur non allegata in quanto classificata, costituisce parte integrante del presente contratto. Copia della stessa è conservata negli archivi di NAVARM - 10[^] Divisione.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato con grado di classifica "Riservato".

Pertanto, la Ditta si obbliga ad osservare

scrupolosamente le condizioni fissate nell'Appendice Tecnica n°2, che sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale però non si allega, in quanto conservata negli archivi di NAVARM - 10[^] Divisione essendo di carattere classificato.

Nel trattare informazioni di carattere classificato, la Ditta non dovrà adottare sistemi automatizzati, o qualora voglia adottare sistemi di elaborazione automatica, questi dovranno essere omologati dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS), secondo le procedure previste dalla direttiva PCM 1/R/A/.

ARTICOLO 4 (PREZZO).

L'importo complessivo della fornitura è di € 9.968.554,00 (Euro novemilioninovecentosessantotomilacinquecentocinquantaquattro/00) e viene così suddiviso:

Lotto 1: € 957.208,00 (euro novecentocinquanta-settemiladuecentootto/00);

Lotto 2: € 130.007,00 (euro centotrentamila-sette/00).

Lotto 3:

• **Sublotto 3.a:** € 4.302.503,00 (euro quattromilionitrecentoduemilacinquecentotre/00);

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transazionale
(C. ROSSI)

C. Rossi

[Signature]

• **Sublotto 3.b:** € 4.186.087,00 (euro quattromilionicentottantaseimilaottantasette/00).

Lotto 4: € 209.037,00 (euro duecentonove-milatrentasette/00);

Lotto 5: € 106.358,00 (euro centoseimila-trecentocinquantotto/00).

Lotto 6:

• **Sublotto 6.a:** € 38.143,00 (euro trentottomilacentoquarantatre/00);

• **Sublotto 6.b:** € 38.143,00 (euro trentottomilacentoquarantatre/00).

Lotto 7: € 1.068,00 (euro millesessantotto/00).

ARTICOLO 4 bis (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più,

maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 5 (DEPOSITO CAUZIONALE).

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha presentato la Polizza Fideiussoria n°1550034 di € 996.855,40 (euro novecentonovantaseimilaottocentocinquantacinque/40) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, rilasciata dalla VISCONTEA COFACE Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Ag. di Roma 1 sede di Roma Via Boezio n°14 in data 12/12/2003 che si allega al presente contratto.

La predetta Polizza sarà svincolata proporzionalmente per i soli lotti 2, 3 e 4 al termine del relativo periodo di garanzia.

La quota proporzionale del deposito cauzionale, relativa ai lotti 1, 5 e 7, per i quali non è prevista la garanzia, sarà svincolata dopo collaudo, consegna ed accettazione e per il lotto

n.6 dopo l'avvenuta emissione del verbale di eseguito lavoro.

ARTICOLO 6 (SUBAPPALTI E SUBFORNITURE).

6.1 Non è ammesso il subappalto.

6.2. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, ~~rispettivamente, costruiti ed espletate dalla~~ Ditta.

Eventuali subforniture dovranno essere limitate a prodotti o servizi esistenti sul mercato destinati ad essere incorporati nell'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 18/6/1998 n°192, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Difesa.

6.3. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Ditta sottoscritta.

6.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 6.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'oneri di cui al precedente

articolo 1.

ARTICOLO 7 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI).

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 8 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, i funzionari da essa delegati avranno libero accesso nelle officine della Ditta ed in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSI)



regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni nel contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Eventuali controversie originate dall'applicazione dell'articolo 18 sopracitato saranno risolte ai sensi dell'articolo contrattuale denominato "Clausola Compromissoria", qualora non

sia possibile risolverle in via amministrativa.

9.3. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti al Ministero della Difesa - Navarm 10[^] Divisione che deciderà in merito.

Tale lista dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di approntamento al collaudo.

Qualora la sostituzione comportasse variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nei precedenti para 1 e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 10 (ANDAMENTO LAVORATIVO).

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, dell'importo complessivo del contratto e del tempo concesso per la sua ultimazione, la stessa sarà invitata ad imprimere alle lavorazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni

assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, fermo restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 11 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 11 BIS (PROROGA DEI TERMINI).

La proroga prevista dall'articolo 26 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato al precedente articolo 1, avrà luogo nei casi in cui il contratto non abbia già disposto lo scomputo dei periodi di tempo corrispondenti a fatti suscettibili di determinarla.

L'eventuale applicazione dell'articolo 27 delle condizioni generali sopracitate dovrà fare salva la modifica disposta dall'articolo 11 del presente contratto.

ARTICOLO 12 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO).

12.1 I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente contratto saranno eseguiti entro i seguenti termini:

• **Lotto 1:**

La Ditta dovrà consegnare a Navarm 10[^] Divisione, per l'approvazione, la documentazione prevista, entro 270 (duecentosettanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

In caso di rifiuto al collaudo la documentazione dovrà essere ripresentata al nuovo collaudo entro

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSI)



60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla relativa data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

La M.M. entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di presentazione al collaudo o entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di eventuale ripresentazione al collaudo della documentazione, dovrà notificare alla Ditta l'approvazione o il rifiuto della relativa documentazione.

Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuta alcuna comunicazione in merito, la relativa documentazione si intenderà approvata.

• **Lotto 2:**

La Ditta dovrà presentare al collaudo preliminare presso i propri stabilimenti, il simulatore del sistema radar RAN-40L entro 330 (trecentotrenta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

Il simulatore dovrà essere presentato al collaudo in Ditta fornito del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo il lotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

Entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione della disponibilità del sito di Maricenprog, la Ditta dovrà presentare il simulatore al collaudo definitivo. Maricenprog comunicherà la disponibilità del sito con un anticipo minimo di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto alla data della disponibilità stessa.

Il simulatore dovrà essere presentato al collaudo presso Maricenprog, fornito del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo il simulatore dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa notifica dell'avvenuto rifiuto.

I collaudi del simulatore, in officina e presso Maricenprog, saranno effettuati secondo "Procedure di Collaudo" (NCA) che la Ditta dovrà presentare,

per l'approvazione a Maricenprog ed all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, e per conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima dalla data prevista di presentazione al collaudo preliminare.

• **Lotto 3:**

Sublotti 3.a e 3.b.

La Ditta dovrà presentare al collaudo preliminare, presso i propri stabilimenti, i materiali relativi a ciascuno dei sublotti sotto elencati entro i rispettivi termini, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta stessa, della comunicazione con la quale verterà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge:

• **Sublotto 3.a** - 720 (settecentoventi) giorni solari;

• **Sublotto 3.b** - 900 (novecento) giorni solari;

I sistemi radar dovranno essere presentati al collaudo in Ditta forniti del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo ciascun sublotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data

di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

La Ditta entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di disponibilità dell'Unità Navale interessata, dovrà effettuare le attività previste in Appendice Tecnica n°1, relative a ciascuno dei sublotti, e presentarli al collaudo definitivo a bordo. La disponibilità dell'Unità Navale interessata verrà comunque data con un anticipo di almeno 30 giorni solari rispetto alla data stessa.

I sistemi radar dovranno essere presentati al collaudo a bordo, forniti del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo ciascun subplotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 30 (giorni) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa notifica dell'avvenuto rifiuto.

I collaudi dei sistemi radar, in Ditta e a bordo, saranno effettuati secondo "Procedure di Collaudo" (NCA), che la Ditta dovrà presentare per l'approvazione all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio e per conoscenza a Navarm 10[^] Divisione, almeno 60 (sessanta) giorni solari

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSI)

prima della data prevista di presentazione al collaudo preliminare in Ditta del sublotto 3.a.

Poiché le attività di installazione saranno effettuate a fronte di un successivo contratto con il CISDEG (di cui la Ditta ALENIA MARCONI SYSTEMS è consorziata), allo scopo di avere un unico soggetto amministrativo responsabile dell'installazione e dell'integrazione di tutti gli apparati/sistemi del Sistema di Combattimento, ne discende che i sublotti 3.a e 3.b in oggetto, potranno essere conclusi dopo le attività di installazione che saranno effettuate dal CISDEG stesso a fronte di apposito contratto.

L'Amministrazione Difesa è comunque tenuta a comunicare la disponibilità dell'Unità Navale interessata alle attività di cui ai suddetti sublotti entro 1456 (millequattrocentocinquantesi) giorni solari decorrenti dalla relativa data di notifica del superamento del collaudo preliminare.

Oltre tale termine la Ditta ha facoltà di recedere dal contratto, limitatamente alle attività di accensione e set-up dettagliate in Appendice Tecnica n°1, necessarie all'effettuazione del relativo collaudo definitivo.

In tal caso il collaudo preliminare si intenderà

come definitivo, in ordine all'oggetto della fornitura con il conseguente obbligo per l'Amministrazione Difesa di versare il corrispettivo dovuto.

• **Lotto 4:**

La Ditta dovrà presentare al collaudo, presso i propri stabilimenti le due serie di parti di rispetto, già codificate, entro 840 (ottocentoquaranta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta medesima della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

I materiali dovranno essere presentati al collaudo in Ditta forniti del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo, il lotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa notifica dell'avvenuto rifiuto.

I materiali dovranno essere consegnati, a cura e spese della Ditta, presso l'Ente M.M. che sarà comunicato contestualmente alla relativa comunicazione di avvenuto superamento del collaudo,

entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta di detta comunicazione.

Il collaudo del lotto sarà effettuato secondo "Procedure di collaudo" (NCA) che la Ditta dovrà presentare all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio per approvazione almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di prevista presentazione al collaudo.

• **Lotto 5:**

La Ditta dovrà presentare a Navarm 10[^] Divisione, le bozze del manuale tecnico del sistema radar, in numero di 10 copie, entro 720 (settecentoventi) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta medesima della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

Il manuale tecnico in versione definitiva, in numero di 30 copie, dovrà essere presentato al collaudo definitivo a Navarm 10[^] Divisione, entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuta approvazione delle bozze.

In caso di rifiuto al collaudo delle bozze del

manuale oppure dei manuali tecnici definitivi, la ripresentazione al nuovo collaudo dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Dopo la presentazione al collaudo preliminare delle bozze e fino all'accettazione delle copie definitive, l'Amministrazione potrà trattenere le copie dei manuali tecnici, anche se in bozza ed anche se oggetto di rifiuto, per soddisfare le proprie esigenze immediate.

- **Lotto 6:**
- **Sublotti 6.a e 6.b**

La Ditta dovrà tenere i corsi di addestramento relativi a ciascuno dei sublotti, nei termini e con le modalità previste in Appendice Tecnica n°1, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta della relativa richiesta.

Al termine di ciascun corso un'apposita Commissione di Marinarsen Taranto emetterà un Verbale attestante l'avvenuta effettuazione del corso con le modalità ed entro i tempi previsti.

- **Lotto 7.**

Le attività di codifica relative ai materiali di

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSI)

FFeb

cf. ff

cui al lotto n°4 sono dettagliate al successivo articolo 13.

Il floppy disk contenente le liste SPLC e le schede CM03 e GM02 dovrà essere consegnato a Navarm 10[^] Divisione, entro 360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta medesima della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

12.2 La comunicazione da parte della Ditta di approntamento al collaudo dei lotti/sublotti dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i lotti/sublotti stessi rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

12.3 Le prestazioni tecniche e le forniture presentate al collaudo dovranno inoltre essere accompagnate dall'attestato di conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto al successivo articolo 15. In mancanza di detti documenti le presentazioni al

collaudo non saranno considerate valide.

12.4 Ove il termine di 60 (sessanta) giorni solari, relativo alla presentazione delle "Procedure di collaudo" non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo, dei lotti/sublotti cui si riferiscono, sarà considerata valida soltanto a partire dal 61° giorno solare successivo a quello di presentazione. In caso di rifiuto all'approvazione delle "Procedure di collaudo", le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Ditta sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito ai materiali oggetto del contratto, cui le procedure di collaudo si riferiscono.

Qualora le Commissioni di Collaudo ritengano, durante l'esecuzione dei collaudi, di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nelle "Procedure di collaudo" approvate, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate.

12.5. La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei

collaudi.

12.6. In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi, i materiali e/o le prestazioni oggetto dei lotti/sublotti contrattuali non potranno essere ripresentati che una sola volta.

12.7. I collaudi della fornitura oggetto del presente contratto, verranno effettuati a cura di Commissioni della Marina Militare appositamente costituite secondo le norme in uso nell'Amministrazione Difesa richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Appendice Tecnica n°1 di cui al precedente articolo 2.

12.8. Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 13 (TERMINI E PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE E DATI DI GESTIONE).

13.1. La Ditta dovrà fornire a Navarm 10[^] Divisione, per il lotto n°7, le liste S.P.L.C. unitamente alle proposte di identificazione (schede CM03 e GM02), compilate secondo le norme previste nelle guide ALL-G-006 Ed. 96 (relativa alla codificazione) ed ALL-G-007 Ed. 95 (relativa ai dati di gestione) edite dall'Ufficio Centrale Allestimenti Militari, Via S. Andrea delle Fratte n°1 Roma, che quantunque non allegate fanno parte integrante del presente contratto.

13.2 Per l'interscambio dei dati di identificazione/codificazione dovrà essere sempre utilizzata la procedura automatizzata (UCID).

13.3. In caso di esito positivo delle verifiche preliminari Navarm trasmetterà il floppy disk a Segredifesa per i successivi adempimenti.

13.4. L'eventuale inidoneità alla verifica preliminare darà luogo invece alla restituzione del floppy disk. In tal caso, ai fini degli adempimenti

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transazionale
(C. ROSSI)



contrattuali, sarà considerata valida solo la nuova consegna effettuata dopo aver apportato le correzioni del caso.

13.5. La Ditta durante i lavori di identificazione degli articoli manterrà i dovuti contatti con Segredifesa VI° Reparto Informatica - USPC per fornire eventuale documentazione necessaria a dirimere tempestivamente dubbi od ostacoli che dovessero insorgere nel corso dei suddetti lavori.

13.6. La Ditta dovrà fornire contestualmente al floppy disk di cui sopra una dichiarazione attestante che il contenuto è conforme ai requisiti della normativa NATO sulla codificazione.

13.7. A conclusione delle operazioni di screening/codifica Segredifesa darà comunicazione scritta a Navarm 10[^] Divisione che provvederà, a sua volta, a informare la Ditta e, per gli effetti amministrativi, la 14[^] Divisione di Navarm.

13.8 Il floppy disk contenente le liste SPLC e le schede CM03 e GM02, dovrà essere consegnato a Navarm 10[^] Divisione, nella versione corretta di cui al precedente para 4, entro 360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con la quale verrà

notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge. Nel termine suddetto non sono computati i tempi che, ai sensi dell'articolo 26 del capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, danno diritto a proroga dei termini.

ARTICOLO 14 (IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI MEDIANTE CODICE A BARRE-CAB).

Dopo aver completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali di fornitura di cui al lotto n°4, corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

Application Identifier (A.I.)=7001 seguito da:

-N.U.C. (N.S.N.)

Application Identifier (A.I.)=241 seguito da:

-REFERENCE (Codice del costruttore più Part Number).

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280 - 4281 e dovrà essere compatibile con la natura del

prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico (floppy disk), sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo la commissione incaricata dovrà:

a) Verificare se la Ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno 30 (trenta) giorni solari, prima della data di effettiva presentazione al collaudo.

In tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE. Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra determinati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

b) Accertare la presenza del supporto informatico (floppy disk) predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

La presentazione al collaudo non sarà considerata valida anche nel caso in cui la Commissione dovesse accertare che l'indisponibilità del NUC è imputabile a ritardo della Ditta nell'espletamento della procedura di codificazione prevista al precedente art.13.

ARTICOLO 15 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ).


15.1 La Ditta s'impegna a fornire i prodotti/prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione AQAP 110 intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production".

Gli obblighi nei confronti della M.M.I., derivanti dalla pubblicazione delle predette norme, sono riportati nel documento: NAV 50-9999-019-13-00B000: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti Tecnici della M.M.I. in applicazione della normativa NATO AQAP 110 ovvero ISO 9001".

La Ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

15.2. Piano della qualità.

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSI)



Il piano della qualità di cui al capitolo II para 8 della NAV 50-9999-019-13-00B000 dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio e a Navarm 10[^] Divisione.

L'Ufficio Tecnico competente dovrà esaminare il "Piano" in accordo con Navarm 10[^] Divisione, e comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Ditta, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, la A.D. potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione

fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

15.3. Attestato di conformità.

La Ditta, nel presentare al collaudo le prestazioni ed i materiali oggetto dei lotti contrattuali, dovrà trasmettere all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, un "Attestato di Conformità" redatto secondo il modello previsto dall'allegato B allo STANAG 4107 che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

ARTICOLO 16 (CONTROLLO DEL PROGRAMMA).

La Ditta dovrà possedere un sistema di Controllo del Programma rispondente ai requisiti della pubblicazione MM-STD-22A validato ed approvato nei tempi e secondo le procedure di cui alla pubblicazione medesima. Detto documento costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non allegato. Il relativo "Manuale" dovrà essere sottoposto alla approvazione del Ministero della Difesa (Navarm 10[^] Divisione), entro 120

(centoventi) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

La Ditta dovrà accertarsi che presso gli eventuali subfornitori sia istituito un analogo sistema di controllo adeguato alla natura della sub commessa.

ARTICOLO 17 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).

I termini di tempo fissati nei precedenti articoli 12 e 13 potranno essere spostati, a richiesta della Ditta ed a giudizio della Marina Militare e nella misura che questa riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o comunque fatti non imputabili alla Ditta turbino la normale attività di essa.

Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo corrispondente alla effettiva incidenza negativa degli eventi suddetti sull'adempimento delle prestazioni, ma la Ditta per ottenerlo dovrà osservare le seguenti condizioni:

a) dare immediato avviso degli eventi verificatesi ed idonei alla concessione di uno spostamento, come previsto dall'articolo 25 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato generale d'onori, approvato con D.M. in data 14.4.2000 n°200, di cui al

precedente articolo 1.

b) fare pervenire al Ministero della Difesa - Navarm 14[^] Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di spostamento dei termini allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla appena possibile.

Tale domanda, redatta in carta legale, dovrà essere inoltrata tramite l'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, che la correderà, mediante verbale, del suo parere.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI).

18.1 L'importo delle forniture oggetto del presente contratto sarà pagato alla Ditta nel modo seguente:

- **Lotto 1**

➤ **100%** (cento per cento) dell'importo contrattuale del lotto dopo collaudo con esito favorevole, consegna ed accettazione da parte dell'Amministrazione Difesa.

- **Lotto 2**

➤ **1[^] Rata: 90%** (novanta per cento) dell'importo contrattuale del lotto dopo il relativo collaudo preliminare in officina con esito favorevole,

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSI)

Spello

Spello

previa presentazione di garanzia di importo pari all'ammontare della rata stessa, maggiorata degli interessi legali, secondo la normativa di cui all'articolo 1, legge 348/82, svincolabile dopo il collaudo definitivo.

➤ 2[^] Rata: 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del lotto dopo collaudo definitivo presso Maricenprog con esito favorevole ed accettazione.

• **Lotto 3**

➤ **Sublotti 3.a e 3.b:**

1[^] Rata: 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale di ciascun subplotto dopo il relativo collaudo preliminare in officina con esito favorevole, previa presentazione di garanzia di importo pari all'ammontare della rata stessa, maggiorata degli interessi legali, secondo la normativa di cui all'articolo 1, legge 348/82, svincolabile dopo il collaudo definitivo.

2[^] Rata: 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di ciascun subplotto dopo collaudo definitivo a bordo con esito favorevole ed accettazione.

• **Lotto 4**

➤ 100% (cento per cento) dell'importo del lotto

dopo il relativo collaudo in officina con esito favorevole, consegna e accettazione delle serie di pp.dd.rr.

• **Lotto 5**

➤ **1^ Rata: 60%** (sessanta per cento) dell'importo contrattuale del lotto dopo l'approvazione delle bozze del manuale tecnico.

➤ **2^ Rata: 40%** (quaranta per cento) dell'importo contrattuale del lotto dopo collaudo, consegna ed accettazione dei manuali tecnici in veste definitiva da parte di Navarm 10^ Divisione.

• **Lotto 6**

➤ **Sublotti 6.a e 6.b:**

100% (cento per cento) dell'importo di ciascun sublotto dopo l'avvenuta effettuazione di ciascun corso risultante da appositi verbali emessi a cura di Marinarsen Taranto.

• **Lotto 7**

100% (cento per cento) dell'importo del lotto dopo l'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione attestati da Navarm 10^ Divisione.

18.2 Su richiesta della Ditta, le seconde rate dei lotti 2 e 3 potranno essere pagate contestualmente alle prime rate previa presentazione di fideiussione di pari importo svincolabile al

termine di garanzia previsto.

18.3 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002 le parti concordano che i pagamenti verranno effettuati entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data dell'avvenuta accettazione o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva.

ARTICOLO 19 (MODALITA' DI RISCOSSIONE).

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario n°3195007/01/80 intestato al nome della Ditta stessa presso la BANCA INTESA sede di Roma, Via Franceschini n°49 (Codici A.B.I./C.A.B.:030696/5108).

Eventuali variazioni dei dati di C/C e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 20 (PENALITÀ).

20.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità, i termini di tempo previsti ai precedenti paragrafi

12.1. saranno, nell'ambito di ciascun lotto/sublotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto/sublotto sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce.


20.2 Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

20.3 Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai termini di tempo stabiliti all'articolo 16 del presente contratto sarà sottoposta alla penalità dello 0,02% dell'intero importo contrattuale, con le modalità indicate al precedente paragrafo 20.1.

20.4 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

20.5 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza,

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSI)



non oltre 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo.

20.6 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - Navarm 14[^] Divisione, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 21 (REVISIONE PREZZI).

21.1. Applicazione.

Ai sensi del disposto dell'art.4, paragrafo 2 del decreto legislativo 28/12/1998 n°496 e dell'articolo 2 comma 93 della legge 23.12.1996 n°662, sarà ammessa la revisione del prezzo sia a favore della Ditta che del Ministero della Difesa (NAVARM), limitatamente all'85% del prezzo contrattuale.

21.2. Esclusione del computo revisionale.

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei lavori eseguiti nei primi due anni la cui quantità espressa in percentuale è riportata nell'Allegato 1: il termine iniziale é la data di stipula del contratto.

In caso di presentazione al collaudo prima dei termini previsti dall'articolo 12, il periodo revisionale si accorcia di conseguenza, annullandosi completamente per le prestazioni presentate al collaudo entro i primi due anni di operatività del contratto. Per il calcolo dell'avanzamento da revisionare si applicherà in tal caso la lettera b) del successivo articolo 21.5.

21.3 Base di riferimento.

Le variazioni dei prezzi che si verificano nei periodi sottoposti a revisione, saranno quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del contratto. Nel caso non fosse compresa nel periodo revisionabile nessuna delle date 1° gennaio o 1° luglio, si farà riferimento all'indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1° luglio) più vicina all'inizio del periodo revisionabile.

21.4 Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale.

In caso di ritardo per colpa della Ditta, il maggior tempo di esecuzione della fornitura

rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo.

21.5. Dinamica della revisione prezzo.

La Revisione Prezzi sarà calcolata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times (m_{o1} * MO_1 / MO_o + m_{a1} * MA_1 / MA_o) + 0,15 P_{oi}$$

dove:

P_{ri} = quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo;

P_{oi} = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo;

m_{o1} = quota manodopera nazionale al periodo i-esimo
(vedi Allegato 1)

MO_1 = indice costo manodopera nazionale al periodo i-esimo (vedi successivo punto d);

MO_o = indice come sopra alla stipula del contratto;

m_{a1} = quota materiali nazionali al periodo i-esimo
(vedi Allegato 1);

MA_1 = indice costo materiali nazionali al periodo i-esimo (vedi successivo punto d);

MA_o = indice come sopra alla stipula del contratto


a) L'importo contrattuale della fornitura si considera costituito come riportato nell'Allegato

1.

b) Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso in due periodi; il primo di tali periodi avrà una durata di due anni, il secondo avrà la durata residua. Nel secondo periodo la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente alla aliquota fissata nell'Allegato 1, salvo difformi risultanze in favore dell'A.D.: cioè o nel caso di indici complessivamente in diminuzione, oppure nel caso in cui l'aliquota dei lavori del secondo periodo fosse conseguita, in parte o totalmente, precedentemente alla scadenza del primo periodo: in tal caso il minor tempo impiegato non influirà sul secondo periodo revisionale né in termini temporali né in termini di quota revisionabile. E' fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e comunque non imputabili alla Ditta ai sensi dell'art.17, oppure di sospensive disposte dall'A.D.: in questi casi i termini temporali di ciascun periodo interessato saranno prorogati per il numero di giorni di proroga concessa o di sospensiva.

c) Ai fini della revisione della fornitura, ripartita nei periodi di cui al punto precedente, sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSO)



uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all'Allegato 1.

d) Per gli indici richiamati nel precedente articolo si farà riferimento a:

MO = numero indice manodopera nazionale della retribuzione oraria contrattuale relativa alla categoria "Elettromeccanica ed Elettronica", tabella Operai/Impiegati, pubblicato sul Bollettino mensile edito dall'ISTAT;

MA = numero indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali categoria "Armi, sistemi d'arma e munizioni" pubblicato sul bollettino mensile edito dall'ISTAT.

21.6. Presentazione conteggi.

La Ditta presenterà all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio il conteggio revisionale debitamente documentato. L'U.T. provvederà quindi ad emettere il verbale di concordanza (o discordanza). Tale verbale, con i conteggi e la documentazione a corredo sarà trasmesso a Navarm 14[^] Divisione per l'esame e la definitiva approvazione.

21.7 Liquidazione della revisione prezzi.

Sulla base dei conteggi di cui sopra sarà corrisposto a titolo di acconto l'85% dell'importo

risultante.

Sarà corrisposto anche il residuo 15% previa presentazione da parte della Ditta di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata dopo l'approvazione del verbale contenente i conteggi revisionali definitivi.

21.8 Revisione prezzo a favore dell'A.D.

Nel caso di revisione prezzi in favore dell'A.D., la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo alla Ditta il corrispondente versamento in Tesoreria o effettuando il recupero diretto degli eventuali crediti a favore della Ditta e maturati successivamente all'accertamento.

ARTICOLO 22 (GARANZIA).

Per quanto riguarda i materiali oggetto del lotto 2 e del lotto 4 il periodo di garanzia avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di accettazione.

Dalla data di collaudo ed accettazione da parte della Marina Militare dei materiali relativi ai sublotti 3.a e 3.b, previa installazione a bordo a cura del CISDEG, decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari. Qualora, decorsi 1456 giorni solari dall'avvenuto collaudo preliminare con esito

favorevole, l'Unità Navale non sia stata messa a disposizione della Ditta, il periodo di garanzia si intenderà comunque concluso.

In tale periodo la Ditta si impegna a modificare, riparare o sostituire a sua cura e spese, quelle parti che per difetto di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

La Ditta si impegna inoltre in tale periodo a correggere ed aggiornare i Manuali Tecnici e la documentazione di cui al precedente articolo 12. Tali correzioni ed aggiornamenti saranno apportati per sostituzione delle pagine della documentazione originale. Tali pagine dovranno essere inviate, in numero di copie pari a quelle della documentazione originale, all'Ufficio Tecnico Navale competente.

Le riparazioni saranno compiute dalla Ditta con i propri mezzi, oppure dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

Nel caso, però, che fosse la Ditta stessa a richiedere l'esecuzione dei lavori da parte della

Marina Militare e questa vi aderisse, nel conto della spesa saranno applicate le spese generali nella misura regolamentare.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui viene invitata la Ditta stessa ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito Verbale.

I verbali di fine garanzia, relativi ad ognuno dei lotti/sublotti interessati dovranno essere trasmessi, al termine del relativo periodo di garanzia, a Navarm -14[^] Divisione, a cura degli Enti competenti, allo scopo di svincolare la relativa quota proporzionale del deposito cauzionale, di cui al precedente articolo 5.

Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSI)



ARTICOLO 23 (ASSICURAZIONI SOCIALI).

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

Per assicurare l'osservanza degli obblighi di legge e di accordi salariali l'Amministrazione Difesa si riserva, in particolare, la facoltà di operare una ritenuta sugli averi della Ditta fino al 20% (venti per cento) dell'importo totale della commessa, qualora l'Ispettorato del Lavoro denunci che la Ditta non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra.

La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato essersi la Ditta posta in regola; né la Ditta potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 24 (CONTROVERSIE).

24.1. Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto - ove non sia possibile un bonario componimento - saranno decise da un Collegio arbitrale che sarà composta da:

- un Magistrato della giustizia amministrativa con qualifica non inferiore a Consigliere designato dal

Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, PRESIDENTE;

- DUE membri, di cui:

Un Dirigente nominato dall'Amministrazione e
scelto fra coloro che non abbiano attribuzioni nel
servizio che ha posto in essere il contratto;

Un arbitro designato dalla Ditta.

Gli arbitri continuano nelle loro funzioni anche
nel caso in cui taluno di essi cessi di ricoprire
l'ufficio che occupava al momento della nomina.

- Un funzionario dell'Amministrazione fungerà da
Segretario del Collegio Arbitrale.

24.2. La procedura per l'instaurazione e lo
sviluppo delle controversie, le questioni
economiche riguardanti il giudizio arbitrale, gli
obblighi in corso di giudizio e la sentenza
arbitrale sono regolati dagli articoli 47-48-49-50-
51 delle condizioni generali fissate dal capitolato
generale citato all'articolo 1 del presente
contratto.

ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto
previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18
novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa,
carta bollata e quante altre inerenti al presente

contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. in data 9 maggio 1980 dal Ministero del Tesoro pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 1980, n°226.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - Navarm 12[^] Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni relative al lotto 2 del presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Le cessioni e prestazioni relative ai lotti 1, 3 (sublotti 3.a e 3.b), 4, 5 e 7, oggetto del presente contratto, non sono soggette all'Imposta

sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633, in quanto relative a beni destinati a bordo di Unità Navali.

Le prestazioni relative al lotto 6 (sublotti 6.a e 6.b) non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'articolo 14, comma 10 della Legge 24.12.1993, n°537.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 129,11 (Euro centoventinove/11).

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA DITTA).

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma, Via Tiburtina n°1231 presso la propria sede legale.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE).

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'onori approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni



contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo. 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°50, e in fogli n°13 di cui si compone fin qui.

p. LA DITTA

**Alenia Marconi Systems S.p.A.
Sistemi Navali
Direttore di Divisione Transnazionale
(C. ROSSI)**

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giuseppe

L' UFFICIALE, ROGANTE

Alberto D. Giuseppe



**Per Copia Conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
COLL. AMM.VO CONT.LE
Alberto D. GIUSEPPE**

Alberto D. Giuseppe